



**LEGGE REGIONALE 26 Ottobre 2011 n. 29**

**BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 02/11/2011 n. 19**

**LEGGE N.29 del 2011 - Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio). Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 2010, n. 21 (Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali)”.**

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

## **Articolo 1**

**(Inserimento di articolo nella legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette))**

1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:

**“Articolo 4 bis**

**(Aree contigue)**

1. Alle aree contigue alle aree naturali protette si applicano le disposizioni dell’articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni ed integrazioni. I relativi atti sono adottati dalla Giunta regionale, previa intesa con gli enti ivi previsti.
2. All’interno delle aree contigue l’attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua.”.

**Articolo 2**

## **(Modifica dell'articolo 17 della l.r. 12/1995)**

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “nonché l'individuazione delle aree contigue di cui all'articolo 32 della legge n. 394/1991 per le finalità ivi stabilite” sono soppresse.

### Articolo 3

(Modifica dell'articolo 43 della l.r. 12/1995)

1. Al comma 2 dell'articolo 43 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “Nelle riserve naturali e nelle aree classificate parco naturale” sono sostituite dalle seguenti: “Nelle riserve naturali, nelle aree classificate parco naturale e nelle aree contigue”.

### **Articolo 4**

(Modifica della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))

1. I commi 18, 19 e 20 dell'articolo 25 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.

### **Articolo 5**

**(Abrogazione di norme)**

1. La legge regionale 7 dicembre 2010, n. 21 (Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali) è abrogata.

### **Articolo 6**

**(Dichiarazione d'urgenza)**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 26 ottobre 2011

IL PRESIDENTE

Claudio Burlando

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

\_\_\_Anno:2011

\_\_\_Num:0029

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Num:19

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Anno:2011